



APPENDICE AL REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il Comitato Scolastico per l'emergenza COVID-19, costituito da:

- Dirigente Scolastico/datore di lavoro, prof.ssa Loredana Tarantino
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Rag. Colangione Palmira
- Medico Competente, dott. Paolo De Pasquale
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, A.T. Felice Lattaruolo (assente)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, P.I. Matteo Plazzo

In considerazione delle recenti disposizioni **approva** le modifiche al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza secondo il DPCM 14/01/2021.

1. Premessa

Il presente Regolamento ha validità fino al termine dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del virus, in caso di necessità, il dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto ad apportare le necessarie modifiche, previa consultazione del Comitato Scolastico per l'Emergenza COVID-19, con successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

2. Riferimenti normativi

1. Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0032850 del 12 ottobre 2020 "COVID-19: indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena";
2. DPCM del 3 novembre 2020;
3. Indicazioni dettate dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, prot. 1994 del 09/11/2020, che prevedono l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli istituti scolastici di ogni ordine e grado salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
4. DPCM del 14 gennaio 2021;
5. Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia del 22 gennaio 2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

3. Modifiche all'Art. 3 del Regolamento - Definizioni

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:



- a) **Pulizia:** processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) ABROGATO E SOSTITUITO
- c) ABROGATO E SOSTITUITO
- d) ABROGATO E SOSTITUITO
- b) **Igienizzazione:** equivalente di deterzione
- c) **Igienizzante (per ambienti):** prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l'indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita. Non avendo subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi non possono vantare azione disinfettante e ricadono sotto al Regolamento (CE) N. 648/2004 sui detergenti.
- d) **Disinfezione:** attività che riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta sulla base delle evidenze scientifiche presentate dalle imprese stabilite a seguito dell'esame della documentazione (che include specifiche prove di efficacia) presentata al momento della richiesta di autorizzazione del prodotto. I prodotti che vantano un'azione disinfettante si configurano come PMC o come Biocidi.
- e) **Sanificazione - Attività di sanificazione.** L'art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'Industria e del commercio definisce "sanificazione" quelle attività che riguardano il "complesso di procedimenti e di operazioni" che comprende attività di pulizia e attività di disinfezione che vanno intese "come un insieme di attività interconnesse tra di loro" quali la pulizia e la disinfezione. La sanitizzazione è un termine che viene utilizzato come sinonimo di "disinfezione". Come da nota del Ministero della Salute (58) "Anche i prodotti che riportano in etichetta "sanitizzante/ sanificante" si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi". Il termine è riferito a prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l'iter di valutazione, non possono vantare l'efficacia disinfettante. Prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico).
- f) **Presidi Medico Chirurgici (PMC).** I prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici (PMC). I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano,





devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione degli studi presentati dai richiedenti all'Istituto Superiore di Sanità, che valuta la composizione qualitativa, l'efficacia nei confronti degli organismi target, la pericolosità e la stabilità. Una volta autorizzati, i prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura: "Presidio medico chirurgico Registrazione n.... del Ministero della salute n.".

- g) **Biocida.** L'articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: "qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica". I prodotti biocidi devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura "Autorizzazione prodotto biocida n...".
- h) **Droplet.** La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso droplets, goccioline di diametro $\geq 5 \mu\text{m}$ che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, le mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano le mucose di bocca, naso e occhi.
- i) **Contatto stretto con un caso di COVID-19:** persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- j) **Quarantena:** periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 10 giorni;
- k) **Isolamento fiduciario:** periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 10 giorni dalla comparsa della positività se il decimo giorno si effettua un test molecolare con risultato negativo. Se il soggetto diventa



sintomatico, il periodo di isolamento dura almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi ed è accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

4. Modifiche all'Art. 6 del Regolamento - Misure per gli assistenti amministrativi

1. Al fine di mantenere un livello di rischio di magnitudo basso, il personale ATA addetto agli uffici deve rispettare le seguenti istruzioni:

- Non è mai consentito togliere la mascherina chirurgica se si è in presenza di altre persone.
- Disinfettare metodicamente le superfici e degli strumenti di lavoro.
- Igienizzare spesso le mani soprattutto dopo aver maneggiato oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

(omissis)*

5. Modifiche all'Art. 12 del Regolamento - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. È adottata la forma flessibile nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

(omissis)*

5. In aula e nei laboratori gli studenti **NON POSSONO TOGLIERE LA MASCHERINA** durante la permanenza al proprio posto. Gli alunni possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.



6. ABROGATO

7. Ai docenti di sostegno, oltre alla mascherina chirurgica, sarà fornito, come DPI, uno schermo facciale in plexiglas (visiera) che andrà utilizzato ogniqualvolta le esigenze legate alla didattica non consentiranno di mantenere la distanza interpersonale di un metro dallo studente che, ad esempio, richiederà l'aiuto, e quindi la vicinanza, del docente. Il dispositivo sarà fornito il primo giorno di scuola e sarà strettamente personale, pertanto, le operazioni di pulizia e di igienizzazione dello stesso saranno a carico del docente assegnatario.

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno **15 minuti**. Al termine della lezione, l'insegnante individua gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

(omissis)*

6. Modifiche all'Art. 17 del Regolamento - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli organi collegiali devono essere svolti solo in con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

(omissis)*

7. Modifiche all'Art. 19 del Regolamento - Pulizia e sanificazione della scuola

(omissis)*

7. Durante le operazioni di pulizia i collaboratori scolastici devono indossare i dispositivi di protezione individuale indicati al punto 8 della scheda di sicurezza, relativa al prodotto di pulizia utilizzato, fornita dal produttore/fornitore. Dopo l'uso i dispositivi di protezione individuale (DPI) vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

8. Modifiche all'Art. 20 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

(omissis)*

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e dovrà indossare un dispositivo di protezione per le vie respiratorie di tipo FFP2 fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- (...).



- Dovrà essere dotato di un dispositivo di protezione per le vie respiratorie di tipo FFP2 chiunque entri in contatto con il caso sospetto.

(omissis)*

Note: (omissis)*: articoli non menzionati perché non modificati

Approvato con delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 15/02/ 2021